

Causa T-7/02

Zapf Creation AG
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Composizione amichevole —
Non luogo a statuire»

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 26 febbraio 2003 II- 273

Massime dell'ordinanza

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro la decisione che accoglie l'opposizione proposta avverso una domanda di marchio — Composizione amichevole tra il ricorrente e l'altra parte nel procedimento dinanzi all'Ufficio — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire — Spese a carico del ricorrente

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 87, n. 6, e 113; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63]

La composizione amichevole che ha luogo tra il richiedente un marchio comunitario presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il titolare di un marchio anteriore che si oppone alla registrazione del marchio richiesto rende privo di oggetto, a norma dell'art. 113 del regolamento di procedura, il ricorso proposto dal richiedente contro una decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio che ha accolto l'opposizione alla domanda di marchio, di guisa che per il Tribunale non vi è più luogo a statuire.

Per quanto riguarda la decisione sulle spese da adottare ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, poiché il non luogo a statuire risulta dalla composizione amichevole avvenuta tra il ricorrente e l'altra parte nel procedimento dinanzi all'Ufficio e non da un accordo tra il ricorrente e il convenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorrente deve sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio.

(v. punti 10-12)